



COMUNE DI VALLEDOLMO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'AUTORIZZAZIONE DEI
PASSI CARRABILI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21/10/2019

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione degli accessi e dei passi carrabili
Articolo 3	Tipologia degli accessi e dei passi carrabili
Articolo 4	Indicazione dei passi carrabili
Articolo 5	Determinazione della tassa – Canone COSAP
Articolo 6	Concessione a titolo gratuito
Articolo 7	Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile
Articolo 8	Spese di sopralluogo e di istruttoria
Articolo 9	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 10	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di nuovo passo carrabile
Articolo 11	Autorizzazione
Articolo 12	Manutenzione del passo carrabile
Articolo 13	Norme in deroga
Articolo 14	Difficoltà di accesso al passo carrabile
Articolo 15	Rimozione dei veicoli
Articolo 16	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 17	Rinuncia al passo carrabile
Articolo 18	Revoca del passo carrabile
Articolo 19	Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia
Articolo 20	Durata della concessione del passo carrabile
Articolo 21	Provvedimenti e sanzioni
Articolo 22	Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione Comunale di "PASSO CARRABILE", ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507, capo II (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.
3. Le opere connesse con l'apertura dell'accesso, dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, norme tecniche di attivazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di Urbanistica e del Codice della Strada.

ART. 2

DEFINIZIONE DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. Si definiscono ACCESSI:
 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce PASSO CARRABILE l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerare PASSI CARRABILI, come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.

Quindi nella categoria dei **PASSI CARRABILI** sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi **ACCESSI CARRABILI** quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli **ACCESSI CARRABILI** sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4

INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120 comma 1, lettera e) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Detto divieto vige, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.
2. Esso in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Valledolmo" oltre gli estremi della concessione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il Comune di Valledolmo fornirà il segnale, mentre l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CANONE COSAP

1. Il rilascio della concessione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base all'art. 44 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P.
2. Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo (ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a) del medesimo D. Lgs. N°507/93 - ridotta del 50% ai sensi dell'art. 44, comma 3). La tassa è commisurata alla superficie occupata e viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso (che non deve essere inferiore a ml 2,00), per la profondità, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in metro lineare, così specificato:

- da ml 2,00 a ml 4,00 € 50,00 tariffa intera;
- da ml 4,01 a ml 6,00 € 80,00 tariffa intera;
- da ml 6,01 a ml 8,00 € 140,00 tariffa intera;
- oltre ml 8,01 € 200,00 (caso di particolari passi).

Le tariffe così riportate saranno ridotte del 50% così come sopra specificato.

ART. 6

CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezione fatta per gli Uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le Associazioni di volontariato e i portatori di handicap motorio.

ART. 7

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

1. Per ottenere la concessione di un passo carrabile esistente o di uno nuovo, l'interessato dovrà produrre istanza su apposito modello previsto dall'Autorità Comunale, corredato dalla documentazione in esso prevista da cui si evinca la destinazione d'uso a garage - Cat. C6 e per altre destinazioni d'uso compatibili con le finalità del passo carrabile, (a titolo esemplificativo magazzini a servizio di attività commerciali, opifici, laboratori di arte e mestieri);

2. La domanda per l'esercizio di un passo carrabile deve essere indirizzata al Comune di Valledolmo - Ufficio Entrate Tributarie -, dovrà contenere le generalità ed il domicilio dell'istante e dovrà indicare a quale titolo l'immobile viene posseduto. La domanda di autorizzazione, come da modello allegato al presente Regolamento, in competente bollo, dovrà contenere i seguenti elementi:

- Idonea documentazione, a firma di un tecnico qualificato, attestante i lavori che si intendono porre in essere;
- Indicazione della larghezza del varco di accesso;
- Indicazione dell'utilizzo a cui è destinato l'immobile su cui insiste o per il quale si richiede il passo carrabile con indicazione della relativa categoria catastale;
- Titolo di possesso dell'immobile (proprietà od altro);
- Eventuale richiesta di estensione del divieto di sosta oltre lo sbocco del passo carrabile.

ART. 8

SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del C.d.S., l'utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di € 35,00 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo congiunto dell'U.T.C. e della Polizia Municipale, istruttoria e rilascio dell'apposito cartello.
2. L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Canone concessorio.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile ai fini tributari.
4. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 9

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.

ART. 10

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni:

- a) Devono essere distanti dalle intersezioni almeno 8 ml e visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- b) Devono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, nel rispetto delle norme del C.D.S. e delle norme urbanistiche ed edilizie;
- c) Non devono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale;
- d) Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale;
- e) La distanza di cui alla lettera a) del precedente capoverso è derogabile per i passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento e realizzati nel rispetto della normativa stradale, edilizia ed urbanistica vigente;
- f) Nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale deve essere realizzato in modo da garantire la possibilità che il veicolo, in attesa di ingresso nel locale, possa stazionare nel suo interno, purché a distanza sufficiente da intersezioni.

ART. 11

AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione viene predisposta dal Settore Entrate Tributarie e rilasciata a firma del Funzionario Responsabile del Servizio stesso, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e deve essere numerata e registrata cronologicamente su un apposito registro vidimato.
2. Il mancato accoglimento della domanda deve essere adeguatamente motivato per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento o della normativa vigente in materia. Non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria.
3. L'autorizzazione del passo carrabile dovrà indicare:
 - La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile;
 - L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, sull'ingresso del passo carrabile;
 - L'obbligo del pagamento della tassa annuale per occupazione suolo pubblico;
 - Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà effettuare il pagamento dei diritti di istruttoria, rimborso del costo del segnale, nonché il versamento del Canone di Occupazione (C.O.S.A.P.);
 - La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità, così come stabilito dall'articolo n° 5 del presente Regolamento;
 - La durata dell'autorizzazione è ANNUALE e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

ART. 12

MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 9 del "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e modalità fissate dal Comune.

ART. 13

NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml 8 dall'intersezione stradale più vicina, purché sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della

circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

ART. 14

DIFFICOLTA DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso si determinano condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.

2. Le modalità di attuazione saranno decise dai competenti Uffici Comunali (Polizia Municipale e U.T.C.), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART.15

RIMOZIONE DEI VEICOLI

1. La rimozione dei veicoli in corrispondenza dei passi carrabili sarà disposta dal Comando di Polizia Municipale o dalle altre Forze dell'Ordine che accertino la violazione, prevista dall'articolo 158, comma 2 del Nuovo C.D.S. (D.Lgs. N° 285/92).

2. La rimozione ai sensi dell'articolo 159 del C.D.S. sarà affidata ad una Ditta Autorizzata secondo le procedure previste dalla Legge.

ART. 16

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART. 17

RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. Il titolare di autorizzazione può avanzare rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale.

2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.

ART. 18

REVOCA DEL PASSO CARRABILE

1. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:
 - per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente Regolamento;
 - per mancato pagamento del canone annuale decorsi 30 giorni dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento;
1. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca.

ART. 19

ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O DI RINUNZIA

1. Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche di eventuali prescrizioni dettate dall'U.T.C e dalla Polizia Municipale.
2. In caso di inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

ART. 20

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

1. La concessione si intende rilasciata per la durata di un anno solare dalla data di rilascio e rinnovata tacitamente con il pagamento del canone annuale. Il mancato pagamento comporta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 21

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

1. Tutti coloro che realizzano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione così come previsto dal presente Regolamento, sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs n. 285/92 – Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495/92.
2. In caso di violazioni delle altre prescrizioni contenute nel presente regolamento, e nel provvedimento autorizzatorio, i titolari delle autorizzazioni sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione ai sensi dell'art. 59 comma 4 dello Statuto Comunale, previa delibera di G.M., che stabilisce le somme relative alle spese per gli oneri sostenuti dal Comune.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE

(Ai sensi dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 45 e 46 del relativo Regolamento di esecuzione)
(Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone)

Il sottoscritto / La sottoscritta			
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
Comune di residenza		CAP	Provincia
Via/Piazza			Numero civico
Codice Fiscale	Telefono - (per contatti)	E-mail - (per contatti)	

in qualità di – con riferimento all'immobile ove è ubicato il passo carrabile:

- PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE** (barrare se il richiedente è privato - persona fisica)
- AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO** _____
- LEGALE RAPPRESENTANTE DI** (Ragione Sociale) _____
- TITOLARE IMPRESA DI COSTRUZIONE** _____

La presente sezione deve essere compilata in caso di persona giuridica – ragione sociale:

Sede Ragione Sociale _____

Codice fiscale / p. IVA _____

Se il passo carrabile è di **CANTIERE**: Concessione edilizia n. _____ del ___ / ___ / _____ con scadenza il ___ / ___ / _____

Se il richiedente è persona fisica si dovranno indicare le generalità, la residenza o il domicilio legale ed il codice fiscale;

Se il richiedente è persona giuridica si dovranno indicare la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale / partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto.

CHIEDE

l'autorizzazione per passo carrabile in **Via** _____ n. _____ di **metri lineari** _____ le cui caratteristiche sono riportate nelle allegate planimetrie e a tal fine produce la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA (Art. 47 D.P.R. 445/2000)

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA' (barrare casella – dati obbligatori):

CHE IL PASSO CARRABILE IN OGGETTO **È DOTATO DI AUTOMATISMO CON TELECOMANDO** PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLO STESSO

oppure

CHE IL PASSO CARRABILE IN OGGETTO **NON È DOTATO DI AUTOMATISMO CON TELECOMANDO** PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLO STESSO

CHE LA STRADA IN CUI È UBICATO IL PASSO CARRABILE È DI TIPO:

_____ (PRIVATA, PRIVATA AD USO PUBBLICO, PUBBLICA)

CHE IL PASSO CARRABILE SITO NELLA VIA SUINDICATA:

ERA ESISTENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (1992);

È STATO COSTRUITO NELL'ANNO _____ SENZA ALCUNA PRESCRIZIONE EDILIZIA;

CHE IL PASSO CARRABILE E' A RASO, PERTANTO NON OCCORRE MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ACCESSO DEI VEICOLI;

oppure

CHE L'APERTURA DEL PASSO CARRABILE **COMPORTE MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO.**

SONO CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI ACCERTATE DALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI PENALI PREVISTE E LA DECADENZA DAL BENEFICIO OTTENUTO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONI NON VERITIERA.

SONO A CONOSCENZA CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA L. 31/12/1996 N. 675 (PRIVACY) AVVERRÀ SOLO PER FINI ISTITUZIONALI E NEI LIMITI DI LEGGE (ART. 10 L. 675/96).

IN ORDINE ALL'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA, ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ

N. _____ RILASCIATO DA _____ IL ____/____/_____.

Data _____ Firma _____

SI IMPEGNA:

- ✓ Ad osservare tutte le norme previste dal vigente *Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*.
- ✓ A versare le somme eventualmente richieste a titolo di deposito cauzionale, in caso di manomissione di suolo pubblico e per le spese di istruttoria.

SI ALLEGANO:

- **VERSAMENTO DI € 35,00 PER SPESE DI SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA;**
- N. 1 **MARCA DA BOLLO** € 16,00 (per Autorizzazione);
- N. 1 **PLANIMETRIA DELLA ZONA** IN SCALA 1:2000
- N. 1 **PLANIMETRIA UBICATIVA QUOTATA** IN SCALA 1:200 CON INDICATI I SEGUENTI DATI;
- **VISURA CATASTALE** DOVE SI EVINCE LA DESTINAZIONE D'USO A GARAGE, MAGAZZINO O COMUNQUE CAT. "C" .
- ✓ l'esatta posizione dell'occupazione, con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o banchine, le misure dell'occupazione e la tipologia della pavimentazione del marciapiede (bitumato, battuto di cemento, masselli autobloccanti di calcestruzzo, beola, porfido, gomma o lastre di granito);
- ✓ la distanza della intersezione più prossima;
- ✓ la distanza del sistema di chiusura del passo carrabile dalla carreggiata.
- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.**